

Comune di Torre Mondovì

Provincia di Cuneo

Verbale nr. 1 del 17/03/2022

OGGETTO: Parere del revisore sull'ipotesi di contrattazione decentrata per gli anni 2020 e 2021 - Relazione illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria."

La sottoscritta Rag.ra Concetta Rizzo, Revisore Unico dei Conti del Comune di Torre Mondovì, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/12/2020, ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

esaminata la seguente documentazione:

- 1) Ipotesi di contratto decentrato integrativo di lavoro - anni 2020 - 2021 (Parte economica);
- 2) Relazione Illustrativa del Contratto Decentrato integrativo sottoscritta dal Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Personale e Finanziario - in data 17/03/2022;
- 3) Relazione Tecnico-Finanziaria del Contratto Decentrato integrativo sottoscritta dal Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Personale e del Servizio Finanziario - in data 17/03/2022;

Premesso che:

■ l'art.40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....";

■ l'art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";

■ l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori...";

■ l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

■ l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recita "(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Posto che il presente parere costituisce presupposto indispensabile per l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo stesso, è stato constatato che:

☑ la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato, in data 17/03/2022, l'ipotesi del "Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per gli anni 2020 e 2021 - parte economica" del Comune di Torre Mondovì di cui al presente verbale;

☑ l'allegata relazione illustrativa redatta e sottoscritta dal Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001, riporta i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;

☑ tale relazione è stata redatta secondo lo schema pubblicato con Circolare nr.25 del 19/07/2012 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RICORDATO

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;

- che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art.67 del CCNL 21/05/18, l'Ente deve attenersi al seguente percorso logico-sistematico:

- a) individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;
- b) definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo;
- c) effettuare da parte dei servizi di controllo interno la verifica e la certificazione a consuntivo;
- d) procedere all'eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato.

- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che "l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi...";

SI ATTESTA CHE

- l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- è stato rispettato il precetto contenuto nell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che pone l'anno 2016 come tetto massimo per le risorse destinabili al trattamento accessorio degli anni 2020 e 2021;
- ha avuto riscontro positivo la verifica sulla sussistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;
- il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.Lgs n. 165/2001) ha avuto quindi esito positivo.

SI ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per gli anni 2020 e 2021 del Comune di Torre Mondovì di cui al presente verbale, sottoscritto in data 17/03/2022.

Il Revisore del Conto

Rag. Concetta Rizzo

